

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2257 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 *quatervicies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 325 *quatervicies*, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (nel seguito l'«FRTB»), le cui norme definitive sono state adottate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2019, mira a colmare le carenze individuate durante la crisi finanziaria mondiale per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Nell'ambito dei miglioramenti apportati dall'FRTB, è stato introdotto un nuovo requisito di fondi propri nel quadro del metodo standardizzato per riflettere il rischio di default delle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Sono necessari ulteriori elementi tecnici per chiarire le specifiche delle norme in materia di FRTB introdotte nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ai fini degli obblighi di segnalazione, e occorre integrare dette specifiche ove necessario. Detti elementi tecnici riguardano il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (nel seguito «JTD») per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati e la specificazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 325 *quatervicies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (nel seguito l'«ABE») ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

